



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Al Signor Direttore Generale
della Formazione

Al Signor Direttore generale
dei Detenuti e del Trattamento

A tutti i Signori Direttori e Dirigenti degli Uffici
della Direzione generale del personale e delle Risorse

Ai Signori Provveditorati regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale

Al Servizio di Prevenzione e Protezione

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni sindacali

Ai R.L.S. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni sindacali

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionali". Circolare esplicativa.

In data 27 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 108, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionali", le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Con riferimento agli aspetti di interesse dell'amministrazione penitenziaria, il DPCM lascia sostanzialmente inalterato l'attuale assetto organizzativo per la cui disciplina si rinvia alle circolari dipartimentali emanate fino ad oggi aventi ad oggetto le disposizioni organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

In particolare, per i profili di competenza della Direzione generale del personale e delle risorse - nelle more di fornire ulteriori indicazioni a seguito della emanazione della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*, si analizzano, di seguito, i punti sui quali è intervenuto il DPCM, cogliendo l'occasione per fornire ulteriori chiarimenti in merito a quanto già disciplinato con le precedenti circolari.

ARTICOLO 1

"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"

Spostamenti

L'articolo 1 del DPCM recante *"Misure urgenti di contenimento del disagio sull'intero territorio nazionale"*, alla lettera a) stabilisce che *"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."*

In tale contesto, si conferma quanto già stabilito con le precedenti circolari in merito al divieto di effettuare, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, salvo diversa valutazione del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

Con riferimento agli spostamenti, in considerazione dei quesiti pervenuti in merito alla possibilità del personale di poter usufruire, anche extra regione, dei permessi di cui articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si precisa che, fermo restano le attribuzioni degli organi competenti in ordine alle attività di controllo sul territorio, l'assistenza alla persona portatrice di handicap ricada nei motivi di salute e di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, lettera a).

Infatti, le norme del DPCM vanno necessariamente coordinate con le disposizioni di rango primario qual è quella contenuta nell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, diretta a garantire l'assistenza al familiare disabile, privo di possibilità alternative di supporto.

In questo senso, nell'ambito dello spazio dedicato on line alle "domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità", si esprime anche l'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, sul tema degli spostamenti, alla domanda *"mi devo spostare per assistere una persona con disabilità (o non autosufficiente) a casa sua, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?"*, il citato Ufficio risponde che *"è possibile spostarsi, ma resta comunque strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, indossando i dispositivi di protezione personale (salvo che essi siano incompatibili con il tipo di disabilità) e mantenendo (ove fosse possibile) la distanza di sicurezza di almeno 1 metro anche con i propri familiari.*

Nel caso si tratti di spostamenti da regione a regione, questi sono consentiti solo se motivati (oltre che da comprovate ragioni di lavoro) da ragioni di salute o da assoluta urgenza e se non è possibile avvalersi di soluzioni alternative (ad esempio, servizi di consegne a domicilio, servizi di volontariato o chiedere aiuto a familiari e conoscenti più vicini). In questo caso l'esigenza deve essere autocertificata e si può indicare tra le ragioni dello spostamento "assistenza a persone con disabilità". In questo caso l'esigenza deve essere autocertificata e si può indicare tra le ragioni dello spostamento "assistenza a persone con disabilità".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Misure di contenimento

L'articolo 1, alle lettere b) e c) prevede che *“i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”* e *“è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”*.

Ne discende che quella che prima era una mera raccomandazione si è ora tradotta in un vero e proprio obbligo. Si chiede, pertanto, di sensibilizzare il personale alla massima attenzione ed alla scrupolosa osservanza delle citate prescrizioni.

Rispetto alle attività preventive di verifica dello stato di salute del personale, si segnala che il Dipartimento di Protezione Civile, previa intesa tra il Ministro della Giustizia ed il Ministro degli Affari Regionali, ha emanato, in data 23 aprile 2020, un bando di selezione per 1500 operatori socio sanitari, 1000 dei quali saranno impiegati, già nella settimana corrente, in tutti gli istituti penitenziari italiani, fino al 31 luglio 2020, data in cui si prevede, al momento e salvo ulteriori proroghe, la fine dello stato di emergenza.

Il bando è stato indetto per rafforzare, nel periodo emergenziale, l'assistenza sanitaria necessaria, a tutto tondo, negli Istituti Penitenziari. Gli operatori socio sanitari saranno, pertanto, dipendenti, sul piano funzionale, dal servizio sanitario nazionale, ma impiegabili anche nelle operazioni di triage esterno agli istituti penitenziari.

Questo Dipartimento ha previsto di assegnare un numero maggiore di operatori socio sanitari presso gli istituti penitenziari dislocati nelle regioni maggiormente colpite dal contagio.

Si raccomanda alle SS.LL., pertanto, di volersi coordinare con il servizio sanitario regionale per l'adeguato impiego negli istituti penitenziari, degli operatori socio sanitari.

Procedure concorsuali

Alla lettera q), in materia di procedure concorsuali, viene confermato quanto previsto dall'articolo 87, comma 5¹, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 4 del decreto – legge 8 aprile n. 22.

¹ Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Riunioni

Dalla lettura combinata degli articoli s) e t) dell'articolo 1, si ribadisce che le riunioni che prevedono la presenza fisica del personale devono essere evitate, promuovendo, invece, modalità di collegamento da remoto e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ove la presenza fisica sia inevitabile.

Organizzazione del Lavoro

Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, l'articolo 2, alla lettera gg) conferma l'applicazione, nella sua interezza, dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e alla lettera hh) raccomanda in ogni caso di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto stabilito alla lettera gg).

Sul punto, non avendo il DPCM apportato alcuna modifica all'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per ogni necessario chiarimento, si rinvia alla circolare esplicativa 27 marzo 2020, n. 94745.

Ad ogni modo, si coglie l'occasione per ribadire che il lavoro agile, tra le principali misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase dell'emergenza, costituisce, anche in questa seconda fase, la modalità ordinaria della prestazione lavorativa.

Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una soluzione efficace che, nell'ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia. Pertanto, dovrà essere limitata la presenza del personale addetto ai servizi amministrativi, assicurando esclusivamente le attività indifferibili - vale a dire che non possono essere ritardate - che richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro.

In base alle singole realtà operative si conferma la necessità di costituire dei presidi d'urgenza assicurandone la funzionalità anche facendo ricorso al principio di rotazione del

sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

personale o integrando con dipendenti in modalità di lavoro agile. I presidi individuati, legati all'attività amministrativa, ed i recapiti necessari dovranno essere comunicati dalle direzioni ai rispettivi Provveditorati.

Ove i Direttori Generali, i Provveditori, i Direttori degli istituti penitenziari ritengano il servizio essenziale ed indifferibile e ravvisino la necessità della presenza fisica sul luogo di lavoro di più unità di personale per assicurare un adeguato livello di produttività, dovranno adottare tutte le necessarie iniziative per garantire la misura del distanziamento tra gli operatori e fornirli di idonei dispositivi di protezione.

Rispetto al Comparto Sicurezza, si ribadisce la possibilità dello *smart working* limitatamente al personale impiegato in compiti amministrativi e con le condizioni già indicate nella circolare del 20 marzo 2020 n. 0094745.

Il contesto penitenziario si connota, infatti, per dei peculiari servizi operativi che necessitano della presenza fisica di determinate figure professionali e che sono quelle che, in questo momento così delicato e difficile, stanno consentendo all'Amministrazione di affrontare, in modo efficace, le svariate, spesso imprevedibili, criticità connesse alla gestione della popolazione detenuta.

Riscontrando alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione Generale, si ritiene che tra tali figure rientrino i Direttori e i Comandanti di Reparto la cui presenza fisica negli Istituti deve ritenersi necessariamente indispensabile. Il Direttore, quale snodo cruciale nella *governance* dell'Istituto, costituisce preciso punto di riferimento per il personale e per i detenuti; rappresenta, altresì, l'organo dell'Amministrazione che, soprattutto in questo periodo emergenziale ha l'onere, per il tramite di conferenze di servizio e direttive, di supportare e, talvolta, assicurare il personale operante.

Analogo discorso va fatto per il Comandante di Reparto il quale, nella cornice delle direttive impartite dal Direttore, nell'ambito degli spazi di autonomia, delle prerogative e competenze che gli sono proprie, è figura decisiva per la realizzazione degli obiettivi connessi alla sicurezza degli Istituti.

I vertici degli Istituti hanno il compito di monitorare continuamente il contesto penitenziario, di percepirne il "clima", di decodificare, con immediatezza, segnali di eventuali criticità e così adottare le relative contromisure. Tutti elementi che ne impongono la presenza fisica.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Piace sottolineare come il suddetto *modus operandi* sia corrispondente a ciò che sta concretamente avvenendo negli Istituti laddove la capacità gestionale dei Direttori, impreziosita dalla proficua collaborazione dei Responsabili delle Aree e dall'apporto di tutto il personale sta consentendo di affrontare le contingenti criticità.

In tal senso va letto l'intervento normativo del Governo laddove, con l'articolo 74 comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto lo stanziamento di fondi aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario rese da Dirigenti Penitenziari e dal Corpo di Polizia penitenziaria per fronteggiare "i più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico".

In merito, si precisa che vanno considerate prestazioni di lavoro straordinario tutte le fattispecie in cui i Direttori e i Comandanti di Reparto sono coinvolti, oltre l'ordinario orario di lavoro, in attività di servizio concretamente svolte fuori dall'Istituto. In tal caso, considerato che le prestazioni straordinarie non possono risultare dal rilevatore automatico delle presenze, si potrà fare ricorso all'autocertificazione prodotta rispettivamente al Provveditore o al direttore dell'Istituto con la quale contestualizzare, seppure sinteticamente, l'esigenza intervenuta.

Rimane ferma l'indicazione contenuta nella circolare del 20 marzo 2020 n. 0094745 che prevede la possibilità per il personale Comparto Funzioni Centrali di riconoscere prestazioni di lavoro straordinario oltre l'ordinario limite individuato con precedenti disposizioni e nell'ambito del budget complessivo assegnato.

In riferimento allo *smart working* del personale delle Funzioni Centrali operante negli Istituti, è naturalmente possibile nell'ambito delle presenti direttive (assicurazione presidi, rotazione del personale...).

Esperienze soddisfacenti sul piano organizzativo si sono rivelate quelle che hanno previsto la presenza fisica dei Funzionari Giuridico – Pedagogici alcuni giorni a settimana alternata con lo *smart working*. In tal modo, si è contemperata l'esigenza lavorativa di assicurare necessarie forme di comunicazione dirette tra l'Area Educativa e la popolazione detenuta (determinante per prevenire criticità interne all'Istituto) con attività amministrative (si pensi alla stesura di relazioni) agevolmente espletabili da remoto.

Resta ferma la disposizione secondo cui l'attività lavorativa resa in *smart working* non può prevedere lo svolgimento di prestazioni straordinarie.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ARTICOLO 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Misure di informazione, formazione e prevenzione

L'articolo 3, lettera c) stabilisce che (..... negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4" che qui di seguito, per facilità di lettura, si elencano.

1. *Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione di tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
2. *Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
3. *Evitare abbracci e strette di mano,*
4. *Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;*
5. *Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
6. *Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;*
7. *Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
8. *Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
9. *Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
10. *Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;*
11. *E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezione delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico – sanitarie.*

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 vanno adottate, su indicazione ed in collaborazione del medico competente, misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a COVID – 19 negli ambienti di lavoro.

Informazione e formazione devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico contesto organizzativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche promuovendo le ormai note misure di prevenzione anche individuali.

In particolare, negli istituti penitenziari, la comunicazione continuerà ad essere indirizzata sia al personale sia alla popolazione detenuta, fornendo informazioni sulla situazione emergenziale e sui rischi nel territorio e nella medesima struttura, sulle misure preventive da adottare (soprattutto igiene delle mani ed igiene respiratoria e distanziamento sociale), sui sintomi dell'infezione, sull'indicazione ad indossare una mascherina chirurgica in presenza di sintomi respiratori.

In tutti gli istituti penitenziari ed in particolare nelle zone di triage, negli ambulatori medici, nelle aree dei colloqui, nelle sezioni detentive e negli uffici del personale penitenziario devono essere affissi *brochure* che illustrano le regole di igiene da adottare.

Le attività di comunicazione devono essere costanti nel tempo e dirette anche a rassicurare la popolazione detenuta ed il personale dell'Amministrazione Penitenziaria informando, almeno in linea generale, sulle azioni a tutela della salute messe in atto al fine di prevenire il contagio.

Anche la formazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, sanitario e di supporto è un elemento fondamentale per affrontare una situazione emergenziale.

Tutto il personale deve ricevere una adeguata formazione di base sulla malattia da Covid e le vie di trasmissione del virus, sull'igiene delle mani e l'igiene respiratoria, sul corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche e altri DPI e sulla sanificazione ambientale.

In tema di formazione, i responsabili degli uffici e servizi e degli istituti penitenziari dovranno coordinarsi con il medico competente ed il servizio sanitario regionale al fine di elaborare congiuntamente attività di formazione del personale collegata allo specifico contesto organizzativo.

La corretta gestione del rischio, nonché una appropriata comunicazione e formazione, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere, evitando eventuali situazioni di smarrimento ed insicurezza nel personale, anche nell'ottica di assicurare una sicura gestione della popolazione detenuta.

A tal fine, si segnala e si prega di diffondere l'importante iniziativa frutto dell'accordo dell'8 aprile 2020 tra la Croce Rossa Italiana ed il Capo del Dipartimento



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

dell'Amministrazione Penitenziaria, per rendere disponibile per tutto il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 all'interno degli istituti, un servizio di supporto psicologico telefonico offerto dalla Croce Rossa Italiana.

Si coglie l'occasione per segnalare che questa Direzione Generale sta avviando ulteriori iniziative dirette a fornire supporto psicologico a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria, anche oltre il contesto e la durata dell'emergenza epidemiologica in corso.

Misure igieniche e di sanificazione

L'articolo 3, alla lettera e) prevede che *nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i luoghi aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani*".

Pertanto, nei luoghi più adeguati degli uffici, servizi ed istituti penitenziari, dovranno essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare, ove già non si sia provveduto, verranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Inoltre, continuerà ad essere garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.

Infine, coerentemente a quanto sopra detto e traslando quanto previsto dalla lettera f) dell'articolo 2 in materia di trasporto pubblico, si dispone che tutte le autovetture e gli automezzi dell'amministrazione penitenziaria, utilizzati, a qualsiasi titolo, per il trasporto del personale e per il trasferimento dei detenuti, siano oggetto di interventi ordinari e straordinari di pulizia e sanificazione, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie

L'articolo 3, comma 2, del DPCM prevede che *"ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID – 19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

L'articolo 2, comma 3, stabilisce che *“ai fini del comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche auto – prodotte, in materiali idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.*

Infine l'articolo 2, comma 4, dispone che *“l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.*

Sull'utilizzo delle mascherine e dei dispositivi individuali per le vie respiratorie, ci si riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni all'esito dei lavori del tavolo interministeriale istituito presso il Ministero della Salute di cui questa Amministrazione è componente.

Nelle more, ogni iniziativa in merito all'utilizzo di mascherine e DPI da parte degli operatori penitenziari continuerà ad essere assunta di concerto con il medico competente ed il Servizio Sanitario Regionale.

Conclusioni

Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 si soffermano, in particolare, sulla implementazione delle misure preventive del contagio, individuando, tra queste, come strumenti strategici, l'informazione e la formazione negli ambienti di lavoro.

I responsabili di tutti i servizi e Istituti penitenziari avranno cura di declinare le direttive del DPCM di natura sanitaria nel proprio contesto organizzativo, coordinandosi con il servizio sanitario di riferimento.

Sarà necessario, altresì, adottare una serie di azioni utili per integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione da COVID – 19 nei luoghi di lavoro.

A tal fine, nelle more di ulteriori interventi normativi e di specifiche disposizioni sanitarie, nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato, si invitano i responsabili di servizi e istituti penitenziari, nella veste di datori di lavoro, a coinvolgere tutte le figure della



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

prevenzione sui luoghi di lavoro, il medico competente, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, i quali dovranno coadiuvare il datore di lavoro in un attento monitoraggio dell'attuazione scrupolosa delle richiamate misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà consentire il raggiungimento di risultati efficaci con importanti benefici anche all'esterno degli ambienti di lavoro.

Si pregano le SS.LL di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nelle disposizioni richiamate, adottando tutte le misure organizzative idonee a prevenire o contenere il rischio di contagio da Covid - 19.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi